

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV
n. 206

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale

CONTRO LA SENATRICE

ELENA MARINUCCI MARIANI

per i reati di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 110 del codice penale, 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e 4, lettera *d*), della legge 7 agosto 1982, n. 516 (emissione o utilizzazione di fatture o di altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 31 luglio 1993

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Roma, 31 luglio 1993

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
(*F.to* CONSO)

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Milano, 24 luglio 1993

1) **PREMESSA**

Nell'ambito dei procedimenti 6380/91, 8655/92, 522/93, 706/93 ed in altri connessi e collegati è emersa una pluralità di fatti giuridicamente qualificabili come falsi in bilancio, turbata libertà degli incanti, violazioni della disciplina sul finanziamento dei partiti politici e delle loro articolazioni, corruzioni, concussioni ed altri reati contro la pubblica Amministrazione, tributari e contro il patrimonio.

Sono stati individuati accertati pagamenti

di somme di denaro o conferimenti di altre utilità a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e ad esponenti politici con riferimento alla gestione di enti, aziende pubbliche, società con capitale controllato da enti pubblici ed usufruenti di contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici, concessionarie esclusive per la progettazione e costruzione di opere pubbliche.

È stato in particolare accertato che, nell'area milanese, in tutti i settori sottoposti ad indagine la gestione di numerosi enti pubblici e di società a partecipazione pubblica (P.A.T., I.P.A.B., M.M., A.T.M., S.E.A., A.E.M., A.M.S.A.) era caratterizzata dalla percezione di ingenti somme di denaro, al fine di manipolare le gare attraverso le quali venivano assegnati i lavori, alleggerire i controlli sulla loro esecuzione, prevenire intralci nella loro gestione, evitare gravosi ritardi nei pagamenti da parte degli enti. Tali somme solo in parte - e non sempre - venivano trattenute da coloro che le avevano richieste o comunque ricevute. Più spesso venivano a loro volta versate ad esponenti politici i quali, titolari o meno di cariche pubbliche, avevano o avrebbero successivamente svolto quanto meno una funzione di garanzia (direttamente ovvero attraverso la loro influenza su chi le cariche pubbliche ricopriva) dell'esercizio delle potestà pubbliche connesse alla aggiudicazione dei contratti ed alla loro esecuzione.

Nel prosieguo delle indagini sono via via emersi reati connessi, non più circoscritti alla sola area milanese, bensì riferibili ad appalti pubblici (e più in generale a rapporti con la pubblica Amministrazione) intervenuti nella Regione Lombardia. Così questo Ufficio si è dovuto occupare delle illiceità commesse in tema di discariche, di ospedali, di appalti delle Ferrovie Nord Milano ecc., con riferimento a situazioni od enti di livello regionale.

Si è ulteriormente potuto constatare che fenomeni analoghi a quelli verificatisi in Lombardia, coinvolgevano enti omologhi di altre regioni (ad esempio ACEA, ATAC e ACOTRAL in Roma) e che lo stesso metodo di aggiudicazione e gestione degli appalti veniva applicato a opere pubbliche eseguite

sull'intero territorio nazionale quali: lavori sulle strade nazionali e sulle autostrade, costruzione di istituti penitenziari, lavori e forniture per centrali ENEL ecc. (le citazioni sono a titolo di esempio).

Sono infine emersi numerosi fatti afferenti illecite dazioni di danaro effettuate nel settore della Sanità in generale, ed in particolare afferenti talune case farmaceutiche, nel cui ambito si sono ravvisate responsabilità a carico anche della senatrice Elena MARINUCCI, per le quali viene formulata la presente richiesta di autorizzazione a procedere.

2) I FATTI ASCRITTI

Sergio DOMPÈ, amministratore delegato della DOMPÈ FARMACEUTICI, il 21 luglio 1993 riferiva a questa A.G. in ordine a diversi finanziamenti da lui effettuati, ed in particolare relativamente ad una fattura di L. 13.210.000 più I.V.A. ed a altra documentazione allegata al proprio verbale di interrogatorio del 21 luglio 1993 affermava:

«Gli allegati 6, 6/A e 6/B documentano un finanziamento effettuato alla senatrice Elena MARINUCCI in occasione delle elezioni politiche del 1992. Contrariamente a quanto accaduto per i parlamentari di cui ho già parlato in questa occasione fui io ad offrire alla senatrice un contributo, incontrandola non so in che occasione a ROMA. La senatrice apprezzò il mio gesto e mi disse di appoggiarci alla società PUBLIGEST di L'Aquila dalla quale pervenì l'allegata fattura di 13 milioni e 210 mila lire che provvedemmo a pagare. Ricordo che ci mettemmo d'accordo con l'emittente per la descrizione della causale».

3) I REATI IPOTIZZATI

La condotta descritta integra palesemente i delitti di cui agli articoli 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 legge 18 novembre 1981 n. 659. Infatti il pagamento delle fatture è avvenuto in violazione delle forme previste dalla legge sul finanziamento ai partiti ed era comunque vietato dalla legge penale.

Va infatti ricordato che il reato in questione è configurabile ogni qualvolta una persona che ricopre gli uffici elettivi previsti dalla legge (parlamentare, consigliere comunale, provinciale o regionale) o sia candidato a tali uffici, riceveva direttamente o indirettamente denaro o altra utilità in violazione dei divieti di legge o degli obblighi di trasparenza previsti.

È stata inoltre elevata imputazione per il reato di cui all'articolo 4 comma 1 lettera d) decreto-legge 10 luglio 1982 n. 429 convertito nella legge 7 agosto 1982 n. 516 e successive modificazioni essendo l'onorevole SARETTA concorso nella emissione e nella utilizzazione da parte delle società indicate nel capo di imputazione di una fattura relativa ad operazioni inesistenti in quanto intervenute anche tra soggetti diversi da quelli reali.

La competenza per i predetti reati, fra loro connessi teleologicamente, appartiene a questo ufficio essendo stato accertato in Milano il reato di maggiore gravità e cioè quello di cui al capo 2 ed essendo la competenza a conoscere dei reati finanziari attribuita dalla legge all'A.G. del luogo dell'accertamento.

4) RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

Alla luce di quanto fino ad ora esposto, non apparendo manifestamente infondata la notizia di reato, va formulata richiesta di autorizzazione a procedere ed al compimento degli atti di indagine di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale (che comprendendo anche atti a sorpresa non possono essere meglio indicati pena la loro totale inefficacia);

P.Q.M.

visti gli articoli 273, 274, 275, 343 e 344 del codice di procedura penale;

IL PUBBLICO MINISTERO

ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione della Repubblica;

CHIEDE

L'autorizzazione a procedere, ed a compiere gli atti di indagine di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale (per i quali ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione della Repubblica si ritenga necessaria espressa autorizzazione) nei confronti della senatrice Elena MARINUCI per i seguenti reati:

1) delitto di cui agli articoli 7 legge 2 maggio 1974 n. 195 - 4 legge 18 novembre 1981 n. 659 perchè, nella qualità di parlamentare, riceveva dalla DOMPÈ FARMACEUTICI e per essa da DOMPÈ Sergio, la somma di lire 13.210.000 più IVA erogata senza deliberazione dell'organo sociale competente e senza iscrizione a bilancio della società erogante.

In Milano nell'aprile 1992.

2) del delitto di cui agli articoli 110 c.p., 8 legge 7 gennaio 1929 n. 4, 4 lettera d) legge 7 agosto 1982 n. 516 e successive modificazioni, perchè al fine di eseguire il delitto di cui al capo precedente e di consentire evasione IVA e I.L.D.D. concorreva nell'emissione e nell'utilizzazione da parte della PUBLIGEST S.R.L. e della DOMPÈ FARMACEUTICI della fattura n. 14/92 per operazioni inesistenti in quanto intervenute anche con soggetti diversi dalla DOMPÈ FARMACEUTICI.

Accertato in Milano il 21 luglio 1993. Si allegano gli atti di cui all'accluso elenco.

I Sostituti Procuratori della Repubblica

(F.to dr. Elio RAMONDINI)

(F.to dr. Antonio DI PIETRO)

(F.to dr. Piercamillo DAVIGO)

(F.to dr. Gherardo COLOMBO)

Il Procuratore della Repubblica

(F.to dr. Francesco Saverio BORRELLI)

